



U. S. D. SAN GIUSEPPE

Via Silvio Pellico, 18/20 - 38068 ROVERETO (TN)

Sport e Famiglia

www.usdsangiuseppe.it

usdsangiuseppe@alice.it

telefono e fax 0464.414251

STATUTO DELL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE

1.L'ASSOCIAZIONE

Art. 1.1 Denominazione e Sede

L'associazione denominata Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe, i cui colori sociali, il motto e il logo, sono riportati nel bozzetto effigiato nell'instestazione del presente statuto, ha sede in Rovereto Via Silvio Pellico 18-20. E' stata costituita il 20 giugno 1990. E' retta dalle norme del presente Statuto, modificato l'11 novembre 2006, che pertanto va a sostituire il precedente.

La denominazione ufficiale può essere integrata o modificata con delibera dell'Assemblea.

Art. 1.2 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, purché la delibera raccolga almeno un numero di voti pari ai tre quarti degli associati presenti aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione, stabilisce anche le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. Il Patrimonio sociale in essere non si potrà in alcun caso ripartire tra i Soci.

Art. 1.3 Liquidazione

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la deliberazione dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva. Aderendo tale associazione alla F.I.T.E.T. ed alla F.I.PAV, in mancanza d'altre associazioni con finalità sportiva analoga, il patrimonio verrà devoluto ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.T.E.T. e dalla F.I.PAV L'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe non ha scopo di lucro.

Art. 1.4 Scopi e finalità

L'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe è un'associazione apertistica ed ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva, ricreativa e del tempo libero, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può indire manifestazioni e gare; istituire corsi di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport fra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive o ricreativo - sociali.

L'associazione inoltre ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva dilettantistica anche del Tennistavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei e campionati.

Sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.T.E.T. e della F.I.PAV, può indire e organizzare gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e addestramento.

Può inoltre realizzare tutte quelle iniziative utili, volte a diffondere e praticare lo sport del Tennistavolo e della pallavolo.

Può inoltre svolgere l'attività didattica necessaria per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del Tennistavolo e della pallavolo

Art. 1.5 Quote associative

Le quote associative dovranno essere versate di anno in anno dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo, periodo nel quale è aperto il tesseramento. La quota associativa sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci

Art. 2.1 Tesseramento

Il tesseramento ordinario con contestuale versamento inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno

Le iscrizioni straordinarie potranno essere fatte durante tutto l'anno sociale.

Hanno diritto di far parte della Società tutte le persone di ambo i sessi che ne facciano richiesta e che siano di nota integrità morale.

Ogni socio deve accettare il presente Statuto in tutte le sue parti. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali sociali, a godere delle facilitazioni che la Società potrà loro offrire e partecipare alle Assemblee della Società.

Tutti i soci potranno essere eletti a qualsiasi carica sociale purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 2.2 Categorie

I soci si suddividono in:

- a) ordinari;
- b) atleti;
- c) sostenitori;
- d) benemeriti;

I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle speciali benemerenze acquistate nei riguardi della Società. Essi possono ricoprire cariche sociali onorifiche di durata annua od anche pluriennale, in ogni caso con decadenza pari a quella del Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori sono quelli che versano annualmente uno speciale contributo a favore della Società. Lo stesso dovrà essere come minimo di 10 volte il costo della tessera sociale.

I Soci ordinari sono quelli che versano la normale quota associativa.

I Soci atleti sono coloro che svolgono attività agonistica nelle varie branche sportive, questi però, devono aver versato la quota annuale associativa determinata dal Consiglio Direttivo ed inoltre la quota di iscrizione alle varie discipline sportive che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2.3 Perdita qualifica

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto;
- b) per morosità da parte di tutti quelli che non rinnovano la tessera sociale prima della convocazione dell'Assemblea annuale;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che assume atteggiamenti o compie atti contrari all'interesse ed al buon nome della Società o che si comporta in maniera scorretta verso Dirigenti o Soci. Queste norme si applicano anche nei riguardi dei Soci atleti per i quali però le dimissioni non hanno efficacia e non vengono quindi meno i loro impegni verso la Società fino a quando il Socio atleta è vincolato per la Società stessa ad una Federazione Sportiva;

Art. 2.4 Limiti

Tutti i Soci sono impegnati a favorire il conseguimento dei fini che si propone la Società ed appoggiare le iniziative e le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I singoli Soci o comitati di Soci, non possono prendere alcuna iniziativa o promuovere attività, manifestazioni, azioni che si rappresentano a terzi come esplicitate in nome, per conto o nell'interesse dell'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

3. GLI ORGANI SOCIALI

Art. 3.1 Organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio Esecutivo;
- e) il Vice Presidente
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

Art. 4.1 Convocazione

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea riunita in via ordinaria, elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo della stessa. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea in via ordinaria è convocata dal Presidente della Società ogni anno. La convocazione dovrà avvenire con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso sarà diramato all'albo almeno (15) quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità di cui sopra dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo in ogni periodo dell'anno, per far deliberare ai Soci su particolari urgenti ed importanti questioni inerenti alla Società. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria, anche nel caso gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci con domanda scritta contenente l'ordine del giorno da discutere. Il Presidente dovrà convocare in quest'ultimo caso l'Assemblea Straordinaria entro trenta giorni dalla data in cui gli perviene la richiesta.

Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea nei termini prescritti, i Soci potranno rivolgersi al locale Comitato Provinciale del C.O.N.I. per la convocazione d'autorità.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 4.2 Limiti

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo della Società. Essa rappresenta l'universalità dei Soci, i quali, ancorché assenti, sono vincolati alle decisioni assunte. Spetta ad essa stabilire gli indirizzi e le linee generali che formano l'attività della Società stessa. In particolare sono di sua esclusiva competenza:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (due membri effettivi ed uno supplente);
- d) è pure compito dell'Assemblea approvare l'entità della quota sociale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Inoltre deve:

- e) approvare o meno il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare o meno l'operato del Consiglio Direttivo presentato in forma di relazione tecnico morale;
- g) approvare l'andamento amministrativo presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti in forma di relazione.

Art. 4.3 Validità

Le Assemblee sono valide in prima convocazione, qualora il numero dei Soci presenti sia almeno il 50% più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota sociale e che la abbiano versata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, hanno diritto di partecipare e di prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni con voto se hanno compiuto 18 (diciotto)anni. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta un solo altro Socio, mentre il genitore può rappresentare per delega tutti i figli di età inferiore ai 18 (diciotto)anni.

Alle Assemblee possono essere ammessi, in qualità di ospiti e con facoltà di prendere parte alla discussione ma non alla deliberazione, anche persone non socie della Società, purché espressamente invitate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4.4 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per mezzo di votazioni e la maggioranza sarà raggiunta dalla metà più uno dei voti validi. In caso di parità di voti, tutte le deliberazioni vengono riproposte a votazione dal Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni si faranno di norma per alzata di mano, salvo che un quarto degli aventi diritto al voto non chieda la votazione per schede segrete. Della discussione e delle decisioni adottate, è redatto apposito verbale sotto firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due scrutatori dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Inoltre ogni anno l'Assemblea Ordinaria è chiamata a confermare i Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo nel corso dell'ultimo anno, come pure delibera sulle cariche onorifiche che sono conferite a vita.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 4.5 Svolgimento

L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, un Segretario ed in caso di elezioni, un seggio elettorale, composto da un numero variabile da tre a cinque scrutatori, scelti fra i Soci non compresi nelle liste dei candidati.

5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5.1 Composizione e cariche da esso determinate

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea riunita in via ordinaria, dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di 10 consiglieri fino ad un massimo stabilito dall'Assemblea ordinaria riunita per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 5.2 Limiti

Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento della Società anche per quanto concerne il lato finanziario. I membri del Consiglio Direttivo sono normalmente impegnati ad intervenire alle riunioni dello stesso ed a prestare in ogni occasione la loro opera per il buon andamento della Società.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) attuare le specifiche deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione o dimissione dei Soci;
- c) adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Soci atleti;
- d) curare gli affari di carattere amministrativo e finanziario;
- e) dare disposizioni per l'attuazione del programma sportivo;
- f) assegnare incarichi ai soci consiglieri;
- g) formare e sciogliere commissioni con compiti tecnici, organizzativi, finanziari, ricreativi, ecc.;
- h) deliberare circa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea della Società;
- i) sostituire eventuali consiglieri dimissionari o dimissionati;
- l) decidere su tutte le questioni che interessano la Società e gli atleti;
- m) stabilire la quota sociale da proporre all'Assemblea;
- n) determinare la quota d'iscrizione alle varie discipline sportive;
- o) nominare il Consiglio Esecutivo;

Le nomine dei nuovi Consiglieri o delle cariche onorifiche saranno successivamente proposte nella prima assemblea generale per la conferma.

Il Consiglio Direttivo si riunirà di norma almeno una volta ogni due mesi.

Art. 5.3 Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate da almeno la metà dei presenti alle riunioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Art. 6.1 Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica come lo stesso. Fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo tutti i Consiglieri che nel presente statuto hanno la carica di Dirigenti.

Il Consiglio Esecutivo traduce in pratica le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, per una più snella organizzazione della Società.

7. IL PRESIDENTE

Art. 7.1 Limiti

E' nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni.

Rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte alle autorità sportive, civili ed a terzi. Allo stesso spetta, oltre alla convocazione delle Assemblee, la convocazione del Consiglio Direttivo di cui presiede i lavori. Ha compito di coordinare e controllare l'azione degli organi sociali, delle eventuali commissioni e degli altri Dirigenti che hanno incarichi specifici. A lui spetta la firma di tutti gli atti della Società, salvo che per gli atti di normale amministrazione, la cui firma può essere delegata al Segretario, al Cassiere o ad altri incaricati. In caso di sua assenza od impedimenti, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

8. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 8.1 Composizione e Limiti

E' composto da due Revisori effettivi e da un supplente ed è nominato dall'Assemblea dei soci. Essi controllano il bilancio consuntivo della Società, possono in ogni momento chiedere in visione i registri e i documenti contabili. Se riscontrano irregolarità o negligenze né danno immediata comunicazione al Presidente ed al Vice Presidente. Della loro opera riferiscono all'assemblea annuale dei soci. Devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. CARICHE SOCIALI

Art. 9.1 Vice Presidente

I Vice presidenti possono essere più di uno. Sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le competenze. A loro è attribuito l'incarico di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimenti temporanei ed in quelle mansioni in cui sono esplicitamente delegati. A loro spetta promuovere e coordinare le attività delle sezioni sportive assieme ai responsabili con i quali verrà elaborato un programma annuale delle attività e delle manifestazioni intervenendo alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 9.2 Segretario

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo oltre che di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio stesso. In particolare cura il tesseramento, tiene l'archivio con l'aggiornamento del protocollo, il libro Soci ed il Libro verbali delle Assemblee. Non necessariamente deve essere un Dirigente.

Art. 9.3 Tesoriere

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Ha incarico di esigere le entrate, di provvedere ai pagamenti su mandato del Presidente e di tenere i libri contabili di legge. In particolare elabora il bilancio preventivo e consuntivo. A lui saranno consegnati i resoconti economici di tutte le attività tenute dall'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE assieme alle somme a qualsiasi titolo incassate, che saranno riportate sui libri contabili come entrate societarie e quindi a disposizione del bilancio generale. Potrà inoltre avvalersi di un esperto contabile anche esterno o non socio o consigliere.

Art. 9.4 Addetto alla Logistica

E' nominato dal Consiglio Direttivo. Cura gli acquisti sentiti i responsabili di settore ed i magazzinieri, gestisce ed organizza ogni altra attività non propriamente sportiva atta a reperire fondi, sponsor e quanto altro necessari al funzionamento della Società. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 9.5 Consiglieri

I consiglieri ricoprono le cariche necessarie al funzionamento d'ogni settore della società.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere ricoperte, da un singolo membro, non più di due cariche.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno tre componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.

10. INCARICHI TECNICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10.1 Magazzinieri

Hanno l'incarico di raccogliere e conservare i beni della Società prendendoli in carico e consegnandoli agli utilizzatori e poi ritirarli secondo le modalità da loro ritenute più opportune. Fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo.

Art. 10.2 Responsabili di settore

Presiedono all'attività sportiva del gruppo nominando i componenti del settore, cioè quelle persone che lo affiancano nella preparazione morale e tecnica degli atleti, nella programmazione degli allenamenti e delle gare e nella formazione delle squadre. Entrano di diritto nel Consiglio Esecutivo.

Art. 10.3 Gli allenatori

Vengono incaricati di curare la preparazione atletica nelle singole attività sportive per le quali dovranno avere la necessaria capacità tecnica, commisurandola anche con l'indispensabile attività educativa nello spirito della Società cui essi risponderanno. Curano inoltre i materiali tecnici collettivi consegnati dai magazzinieri. Salvo deroga non possono far parte del Consiglio Esecutivo.

Art. 10.4 Gli accompagnatori

Rappresentano sui campi di gioco l'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe. Essi sono responsabili del buon ordine e della disciplina degli atleti sia in allenamento, sia nelle partite con particolare attenzione verso quelle in trasferta.

Possano far parte del Consiglio Esecutivo.

Art. 10.5 Gli atleti

Rappresentano sportivamente l'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe con lealtà, impegno e spirito agonistico. Gli atleti dell'Unione Sportiva Dilettantistica San Giuseppe, in quanto Soci, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, le direttive degli allenatori e le decisioni del Consiglio Direttivo, inoltre di osservare quelle specifiche derivanti dalla disciplina sportiva. Concorrono al sostegno della Società pagando le quote di partecipazione fissate dal Consiglio Direttivo. Un rappresentante degli Atleti per attività agonistica fa parte di diritto nel Consiglio Direttivo. Uno di loro farà parte di diritto del Consiglio Esecutivo.

11. NORME GENERALI

Art. 11.1 Entrate

Le entrate della Società sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) sovvenzioni fatte da soci e da terzi;
- c) introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative o d'altra natura.

Art. 11.2 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito da:

- a) materiale, attrezzi, indumenti acquistati o comunque venuti in proprietà della Società;
- b) trofei aggiudicati definitivamente dalla Società in occasione di competizioni sportive;
- c) eventuali avanzi di bilancio vanno accantonati a fondo di riserva. Essi dovranno in ogni caso essere reinvestiti per gli scopi sociali e non si potrà, in alcun caso, neppure in sede di liquidazione, ripartire utile tra i Soci ma devono essere devoluti a fini di pubblica utilità, con preferenza a quelle sportive in quanto, viene ancora ribadito, che L'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE non ha scopo di lucro e tutte le operazioni effettuate, a qualsiasi titolo, sono rivolte esclusivamente ad attività sportive;
- d) da ogni altro bene acquistato o comunque venuto in possesso della Società.

Tutto il Patrimonio della Società, fin che la stessa è in attività, è indivisibile.

Art. 11.3 Bilancio

Il bilancio della Società si chiude il 31 Dicembre d'ogni anno e sarà cura del Consiglio Direttivo predisporre lo stesso e provvedere alle denunce di legge. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per gli scopi sociali.

Art. 11.4 Collaboratore Spirituale

Alla vita associativa potrà partecipare un sacerdote con compiti di collaboratore spirituale.

Art. 11.5 Garanzie

La Direzione DELL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE garantisce verso i Soci un comportamento ispirato a principi di decoro e lealtà perseguendo disciplinarmente ogni azione che abbia a verificarsi contro la morale. Nulla tuttavia potrà essere imputato all'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE per danni o incidenti che potranno sorgere, sia dovuti all'attività agonistica ricreativa come pure a trasferimenti o gite.

Art. 11.6 Richiamo normative generali

L'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE si affilierà alle Federazioni Nazionali ed al C.S.I. Rimangono senza efficacia particolare, disposizioni del presente statuto, qualora siano o vengano in seguito a trovarsi in contrasto con norme obbligatorie dello statuto delle FEDERAZIONI SPORTIVE cui la Società si affiliasse. A queste ultime norme, del pari, si farà riferimento per regolare casi o materie non contemplate nel presente statuto.

Art. 11.7 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto di tre arbitri: il primo nominato dal socio, il secondo dal Consiglio Direttivo ed il terzo dai due arbitri tra gli altri associati.

Art. 11.8 Decisioni

La decisione del Collegio Arbitrale è inappellabile.

Art. 11.9 Affiliazione alla F.I.T.E.T. ed alla F.I.PAV

Con l'affiliazione alla F.I.T.E.T. ed alla F.I.PAV, l'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIUSEPPE accetta incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dell'I.T.T.U. e dell'E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.T.E.T. e della F.I.PAV. Accetta inoltre eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T. e della F.I.PAV. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti all'attività sportiva.

Gli associati, inoltre, s'impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 11.10 Validità

Il presente Statuto annulla ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Le norme del presente statuto possono essere integrate da un eventuale regolamento interno predisposto dal C.D.

Art. 11.11 Osservanze

L'osservanza del presente Statuto è fatta obbligo ad ogni tesserato, Socio e Dirigente.

Art. 11.12 Deposito dello statuto

Il presente statuto è stato trascritto in carta semplice e sarà registrato secondo le norme di legge.

Copia dello stesso sarà trasmessa alle Federazioni Sportive, al CONI, al C.S.I.

Una copia sarà depositata negli archivi della Società e custodita dal Presidente.

Inoltre copia sarà data ai Soci che ne facciano richiesta.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27 gennaio 2013 come da relativo verbale.

INDICE:

1. L'ASSOCIAZIONE

- Art. 1.1 Denominazione e sede
- Art. 1.2 Durata e scioglimento
- Art. 1.3 Liquidazione
- Art. 1.4 Scopi e finalità
- Art. 1.5 Quote associative

2. I SOCI

- Art. 2.1 Tesseramento
- Art. 2.2 Categorie
- Art. 2.3 Perdita qualifica
- Art. 2.4 Limiti

3. GLI ORGANI SOCIALI

- Art. 3.1 Organi

4. ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

- Art. 4.1 Convocazione
- Art. 4.2 Limiti
- Art. 4.3 Validità
- Art. 4.4 Deliberazioni
- Art. 4.5 Svolgimento

5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 5.1 Composizione e cariche da esso determinate
- Art. 5.2 Limiti
- Art. 5.3 Deliberazioni

6. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

- Art. 6.1 Il Consiglio Esecutivo

7. IL PRESIDENTE

- Art. 7.1 Limiti

8. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 8.1 Composizione e Limiti

9. CARICHE SOCIALI

- Art. 9.1 Vice Presidenti
- Art. 9.2 Segretario
- Art. 9.3 Tesoriere
- Art. 9.4 Addetto alla Logistica
- Art. 9.5 Consiglieri

10. INCARICHI TECNICI DEFINITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

- Art. 10.1 Magazzinieri
- Art. 10.2 Responsabili di settore
- Art. 10.3 Gli allenatori
- Art. 10.4 Gli accompagnatori
- Art. 10.5 Gli atleti

11. NORME GENERALI

- Art. 11.1 Entrate
- Art. 11.2 Patrimonio
- Art. 11.3 Bilancio
- Art. 11.4 Collaboratore Spirituale
- Art. 11.5 Garanzie
- Art. 11.6 Richiamo normative Generale
- Art. 11.7 Controversie
- Art. 11.8 Decisioni
- Art. 11.9 Affiliazione alla F.I.T.E.T ed alla F.I.PAV.
- Art. 11.10 Validità
- Art. 11.11 Osservanze
- Art. 11.12 Deposito dello statuto

Il Presidente dell'Assemblea
Ruggero Gennaro